

1687 /2016

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.

FISSA per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 27 settembre 2017 h. 9.30 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo,

Fissa per la trattazione della domanda cautelare l'udienza del 06/12/2016 h.13.00, onerando il ricorrente di notificare il presente ricorso e decreto entro il 12 novembre 2016.


Autorizza il ricorrente alla pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet del Ministero e degli uffici periferici coinvolti.

Invita il ricorrente a fornire, per il giorno dell'udienza, la copia cartacea dei documenti.

Treviso, 05/11/2016

Il Giudice





Avv. Giuseppe Minissale

via

tel./fax

Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro

**Istanza di sospensione cautelare ex art. 700 cpc**

La sig.ra **Corso Isabella**, nata a [REDACTED], [REDACTED],  
residente a [REDACTED], [REDACTED], c.f.  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe  
Minissale, giusta procura in atti

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;**
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia;**
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Veneto;**
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso;**

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

**Premesso**

1. Il provvedimento di trasferimento con il quale la ricorrente è stata trasferita presso l'ambito 0012 Veneto provincia di Treviso;
2. Il ricorso ex art. 414 c.p.c., che si deposita in uno alla presente, con il quale, tra l'altro, sono state sollevate eccezioni circa la legittimità del detto provvedimento di trasferimento, nonché chiesta la sospensione dello stesso.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi il punteggio

attribuite; il tutto previa sospensione del provvedimento di assegnazione a Treviso, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

***Fumus boni iuris***

Nel caso che ci occupa ricorrono gravi motivi, palesemente fondati, per predisporre la sospensione del detto provvedimento di trasferimento; la ricorrente ha certamente diritto all'attribuzione di una sede definitiva più vicina rispetto a quella assegnatale nel rispetto delle preferenze espresse.

La sig.ra Corso Isabella, docente di scuola primaria a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2015, assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto comprensivo "Nord 1" di Brescia, ove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge, è stata costretta a presentare domanda di mobilità, a seguito della quale è stata illegittimamente trasferita in provincia di Treviso.

Alla ricorrente, infatti, è stato attribuito dall'Usp di Brescia un punteggio pari a 19 punti oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento, per un totale di 25 punti, collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto (Messina) ovvero in altro viciniore.

Tuttavia, scorrendo l'elenco dei trasferimenti, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe avuto diritto ad occupare un posto in uno degli ambiti della provincia di Messina.

È evidente il macroscopico errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale della Lombardia e provinciale di Brescia, inficiando l'assegnazione della sede definitiva e costringendo la ricorrente a trasferirsi ad oltre mille chilometri di distanza dalla

propria residenza e dai propri affetti.

Si appalesa, altresì, un'evidente violazione degli artt. 436 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'attribuzione della sede deve essere disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Inoltre, la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Invero, tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale sono state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016 e dovranno, conseguentemente, essere disapplicate.

Si rileva come la sig.ra Corso sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia; ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

### ***Periculum in mora***

Una siffatta situazione rischia di mortificare ancor di più la sfera personale e sociale della ricorrente, arrecando alla stessa ulteriore grave ed irreparabile nocumento.

Con l'avvio delle attività scolastiche, la lavoratrice è stata costretta a prendere servizio in una provincia lontana senza punti di riferimento nè contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro

economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò ha determinato un pregiudizio "irreparabile" per l'odierna ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi hanno intaccato non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, che ha determinato un erroneo trasferimento, la ricorrente è stata costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Vi è fondato pericolo che possa rimanere per almeno tre anni lontana dal proprio coniuge, impossibilitato a seguirla a Treviso per motivi lavorativi, e dai propri figli, che vivono stabilmente con lei.

In particolare, proprio la lontananza dai figli comporterebbe per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati degli stessi, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente ha subito un grave danno, atteso che la stessa risiede a Messina ed è stata trasferita in Veneto.

Ed infatti, avendo preso servizio presso la sede assegnata, è stata costretta a trasferirsi, data la lontananza tra le due regioni: in brevissimo tempo ha dovuto prenotare il viaggio, reperire una sistemazione, il tutto facendo fronte ad innumerevoli e cospicue spese.